

DELIBERA N.650/10/CONS

Provvedimento in ordine alla richiesta di deroga dagli obblighi di programmazione e investimento di cui all'art. 44 e all'art. 34, comma 10, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 per il palinsesto televisivo denominato "Steel"

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 9 dicembre 2010;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi" pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 settembre 2005 n. 208, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 marzo 2010 n. 73, recante il "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici";

VISTO il "Regolamento in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti" approvato con delibera n. 66/99/CONS del 13 febbraio 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 67 del 21 marzo 2009, come integrato dalla delibera n. 397/10/CONS, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 198 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19 agosto 2010, n. 193;

VISTA l'istanza presentata in data 13 settembre 2010, prot. n. 53837, dalla società NBC Universal Global Networks Italia S.r.l. per il proprio palinsesto televisivo denominato "Steel" diffuso in tecnica digitale terrestre, nonché titolare di autorizzazione per la diffusione via satellite e di autorizzazione per la diffusione via cavo, con la quale chiede la deroga totale dagli obblighi di riserva di programmazione e di investimento di cui all'art. 44 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTI gli atti del procedimento avviato con comunicazione dell'11 novembre 2010, prot. n. 65415 e finalizzato alla verifica dei requisiti per il rilascio della deroga a far data dalla presentazione della domanda e fino alla scadenza dell'autorizzazione o al mutamento della linea editoriale adottata per la programmazione;

CONSIDERATO che con l'istanza del 13 settembre 2010 la società chiede la deroga in virtù del possesso del requisito previsto dall'articolo 8, comma 2, lett. b) del regolamento approvato con delibera n. 66/09/CONS, consistente nel possesso di una quota di mercato riferita ai ricavi da pubblicità, da televendite, da sponsorizzazioni, da

contratti o convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento, inferiore all'uno per cento;

CONSIDERATO che la società sostiene che il summenzionato requisito sia condizione autonomamente sufficiente per l'ottenimento della deroga in virtù della modifica apportata all'art. 44, comma 8 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, laddove in materia di deroghe prevede che l'Autorità stabilisca con proprio regolamento i criteri per la valutazione delle richieste di concessione di deroghe per singoli palinsesti o cataloghi dei fornitori di servizi di media audiovisivi, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, che in ciascuno degli ultimi due anni di esercizio non abbiano realizzato utili o che abbiano una quota di mercato, riferita ai ricavi da pubblicità, da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento, inferiore all'1 per cento o che abbiano natura di canali tematici, in quest'ultima ipotesi nonché nel caso di canali generalisti che superano la predetta soglia dell'1 per cento, anche tenendo conto dell'effettiva disponibilità delle opere in questione sul mercato;

VISTA la nota integrativa presentata dalla società in questione in data 30 novembre 2010, prot. n. 68802, con la quale, nel ribadire quanto esposto con la richiesta di deroga, ha indicato come la linea editoriale di Steel sia costituita principalmente dalla fiction televisiva americana del genere azione, fantascienza, horror e fantasy, evidenziando in particolare i rilevanti costi per l'acquisizione dei relativi diritti;

RILEVATO che l'art. 44 del testo unico dei servizi di media audiovisivi, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, indica tre categorie di soggetti che possono richiedere all'Autorità la concessione di deroghe dagli obblighi a favore della produzione audiovisiva europea e indipendente, ossia i fornitori di servizi di media audiovisivi *“che in ciascuno degli ultimi due anni di esercizio non abbiano realizzato utili”* quelli *“che abbiano una quota di mercato(...)inferiore all'1%”* e quelli *“che abbiano natura di canali tematici”*, e conferisce all'Autorità la competenza di stabilire con proprio regolamento i criteri per la valutazione delle richieste di deroga, con ciò escludendo un automatismo nella concessione delle deroghe al ricorrere di alcune delle condizioni previste dalla normativa primaria, ma attribuendo una potestà valutativa all'Autorità che è chiamata a declinarne i criteri nell'apposito regolamento. In particolare, il dettato dell'art. 8, comma 3, del regolamento, nel disporre ai fini della concessione di deroghe la valutazione, tra gli altri, di una elencazione non esaustiva di criteri, quali la tipologia del programma televisivo, il target di riferimento, la linea editoriale e la sua coerenza con l'effettiva programmazione, la tipologia dell'offerta in chiaro o a pagamento e l'effettiva disponibilità di prodotto compatibile con la linea editoriale del programma, appare soddisfare pienamente anche la novella normativa. L'art. 44, comma 8 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, così come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, prevede di tener conto tra i criteri per la valutazione della concessione delle deroghe, anche dell'effettiva disponibilità di opere audiovisive sul mercato, oltre che per i canali tematici, come nella precedente testo di legge, anche per i canali generalisti con quota di mercato superiore all'1%: tale

previsione, peraltro, deve ritenersi applicabile ai soggetti che soddisfino almeno uno dei requisiti posti dalla stessa norma per la richiesta di deroga, e dunque gli operatori che non hanno realizzato utili negli ultimi due anni di esercizio, non potendosi interpretare tale enunciato come introduttivo di una quarta categoria di operatori che possono richiedere la deroga. Nell'indicare uno specifico criterio da seguire nei casi summenzionati, la norma primaria non ha stabilito né l'impossibilità di utilizzare altri criteri per le valutazioni delle deroghe, né tantomeno l'automatica concessione delle stesse. Ne consegue che il regolamento dell'Autorità non avrebbe potuto cristallizzare oltremodo i parametri rispetto a quanto già genericamente specificato nel comma 3, in modo da lasciare alla valutazione del caso concreto la determinazione finale in merito alla concessione della deroga;

RITENUTA per l'effetto, non accoglibile sulla base della ricostruzione della *ratio* della normativa l'argomentazione della società istante di una automatica concessione della deroga al ricorrere di una delle condizioni indicate dalla legge per valutare la relativa domanda, e conseguentemente ritenuto necessario l'espletamento di accertamenti istruttori sulla ricorrenza dei criteri previsti dal regolamento dell'Autorità per la concessione della deroga richiesta;

RILEVATO che la società in questione nell'esercizio finanziario 2008 ha correttamente documentato di aver raccolto ricavi pari a 44,9 milioni di Euro che riferiti al valore complessivo del mercato televisivo è pari allo 0,52% e che pertanto sussiste il presupposto per la richiesta di deroga ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. b) del regolamento approvato con delibera n. 66/09/CONS e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la delibera n. 738/09/CONS con la quale è stata rigettata la richiesta di deroga dall'obbligo di investimento in opere europee realizzate da produttori indipendenti presentata dalla società NBC Universal Global Networks Italia S.r.l. per il medesimo palinsesto;

VISTE le risultanze del monitoraggio a campione del palinsesto di "Steel" dalle quali emerge come la linea editoriale sia sostanzialmente equivalente a quella oggetto di valutazione con la predetta delibera n. 738/09/CONS;

RITENUTO che la linea editoriale di Steel non è costituita unicamente da produzioni statunitensi, ma prevede la presenza di opere di fiction italiana, anche di produttori indipendenti, che costituiscono elementi rilevanti all'interno dei palinsesti, unitamente a serie televisive di azione e fantascienza di provenienza anche comunitaria;

RITENUTO pertanto di non poter accogliere la richiesta di deroga totale presentata dalla società in quanto la linea editoriale di Steel non è a priori incompatibile con le opere audiovisive europee, anche recenti, e di produzione indipendente;

RILEVATO che nonostante il costo per l'acquisizione dei diritti di trasmissione delle serie di produzione statunitense sia considerevole proprio per l'elevato budget di produzione delle stesse, l'eventuale conseguente impossibilità di compiere investimenti

in produzione indipendente possa costituire solo una giustificazione *ex post* al mancato rispetto di tale obbligo, dovuta a contingenze da ritenersi transitorie e non permanenti.

RITENUTO di poter accogliere la richiesta in subordine di deroga dallo specifico obbligo di riserva a favore di trasmissioni specificatamente rivolte ai minori, in quanto la programmazione rivolta ad un pubblico a pagamento non prevede espressamente tale tipologia di opere, e la messa in onda delle stesse nelle apposite fasce orarie appare suscettibile di compromettere la linea editoriale di Steel;

VISTA la proposta della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione del Commissario Roberto Napoli, relatore ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo unico

1. La richiesta di deroga totale dagli obblighi di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 presentata per il palinsesto diffuso in tecnica digitale terrestre denominato "Steel" è rigettata.
2. La richiesta in subordine di deroga dall'obbligo di programmazione di trasmissioni specificatamente rivolte ai minori di cui all'art. 34, comma 10, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è accolta.
3. L'Autorità si riserva di valutare l'istanza relativa all'obbligo di emissione di opere di espressione originale italiana di cui all'art. 44, comma 3 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 successivamente all'adozione del decreto di cui al medesimo comma, recante la definizione dei criteri per la qualificazione delle opere di espressione originale italiana.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale e nel sito web dell'Autorità.

Roma, 9 dicembre 2010

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Roberto Napoli

per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola